

Codice A1715A

D.D. 20 marzo 2025, n. 245

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) "MONTACUTO". Rinnovo della Concessione e delle tre zone di addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C).



ATTO DD 245/A1715A/2025

DEL 20/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) “MONTACUTO”. Rinnovo della Concessione e delle tre zone di addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C).

Visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. “Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13- 2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004”;

vista la determinazione dirigenziale n. 298 del 12.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Montacuto” di complessivi ha 1.582.00, nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata nei Comuni di Cantalupo Ligure, Dernice,

Gromiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in favore della Signora AMBROSI Norella, fino al 31.1.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 53 dell'1.03.1999 con la quale sono state istituite le 3 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 130, ha 250 e di ha 30;

vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 18.01.2005 con la quale venivano rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2013 e si prendeva atto della nomina a concessionario del Sig. Marciano Ettore in sostituzione della Signora *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 110 dell'8.06.2007 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Marciano Giovanni a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Montacuto" in sostituzione del Sig. *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 dell'8.06.2007 con la quale si autorizzava lo spostamento di due delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia e più precisamente le zone individuate con le lettere B e C, così come individuate nella planimetria catastale agli atti;

vista la determinazione dirigenziale n. 1175 del 07/12/2012 con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda agri-turistico venatoria denominata "Montacuto" ad ha 1561,30 ed è stata rinnovata la concessione in favore del Sig. Marciano Giovanni fino al 31/01/2022;

vista la determinazione dirigenziale n. 573 del 20/06/2017 con la quale si è preso atto della nomina del Sig. Giuseppe Facchetti a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Montacuto", di complessivi ettari 1.561,30 e ricadente nei comuni di Cantalupo Ligure, Dernice, Gremiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Sig. *omissisomissisomissis*

vista la determinazione dirigenziale n. 326/A1700A/2022 del 21/04/2022 con la quale:

- si rinnovava la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Montacuto" fino al 31/01/2025

- si rettificava la superficie dell'AATV "Montacuto" ricadente nei Comuni di Cantalupo Ligure, Dernice, Gremiasco e Montacuto, da 1561,30 ettari autorizzati con DD 1175/2012 a 1730,2801 ettari, di cui ettari 1681,5694 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione;

- si rinnovavano per lo stesso periodo le 3 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C" con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuate nella medesima cartografia del calcolo della TASP allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

vista l'istanza del 09/10/2024 n. Prot. 23718 da parte del Sig. Facchetti Giuseppe, Concessionario dell'AATV "Montacuto", con la quale ha richiesto il rinnovo della concessione e delle tre zone di addestramento, allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C;

preso atto della relazione tecnica e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegata alla suddetta istanza;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 29 novembre 2024, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 recante "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 della Regione Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione della AATV “Montacuto” a favore del Sig. Facchetti Giuseppe, attuale Concessionario, fino al 31.01.2034;

- di rinnovare, all’interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, l’istituzione delle tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, fino al 31.01.2034;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 298 del 12.11.1998, nella determinazione dirigenziale n. 1175 del 07/12/2012 di rinnovo della concessione e nella determinazione dirigenziale n. 326/A1700A/2022 del 21/04/2022 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro- Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell’Azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA Agri-Turistico-Venatoria”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. e nella D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto